



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA SECRETARIO GENERALE

- Al Direttore Generale

- Ai Dirigenti

- Ai RUP e loro collaboratori
presso i rispettivi Dipartimenti

Direttiva n. 10/2024

OGGETTO: disciplina applicabile agli appalti finanziati dal PNRR o dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Con riferimento agli appalti che sono stati avviati dopo il 1 luglio 2023, finanziati dal PNRR o dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si è ingenerata una forte confusione in ordine alla normativa cui fare riferimento: il decreto-legge n. 77 del 2021 e il Codice n. 50 del 2016, oppure il decreto-legge n. 77 del 2021 e il Codice n. 36 del 2023.

Sulla questione la scrivente aveva emanato apposita circolare prot. n. 35006 del 05/08/2024 con la quale dava contezza degli orientamenti dei TAR che si erano pronunciati, anche con posizioni radicalmente differenti, in ordine alle regole da applicare alle procedure di affidamento e ai contratti della tipologia in argomento.

La confusione nasce dall'intreccio di normative scaturente dai numerosi rinvii esterni, stabiliti dal **comma 8 dell'art. 225 del D.Lgs. 36/2023** che reca una disciplina transitoria e di coordinamento applicabile a partire dal 1° luglio 2023 (data di acquisizione di efficacia delle norme del nuovo Codice) per quanto riguarda gli affidamenti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, prevedendo in particolare che per gli stessi trovino applicazione, anche dopo la suddetta data:

- le disposizioni di cui al D.L. 77/2021(c.d. "Decreto Semplificazioni-bis")
- le disposizioni di cui al D.L. 13/2023
- le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018

Per le succitate procedure, dunque, anche dopo il 1 luglio 2023, i riferimenti normativi sono i seguenti:

- **Art. 225, comma 8 D.Lgs. 36/2023**
- **Art. 14, comma 4 D.L. 13/2023**, come modificato dall'art. 8 co. 5 del D.L. 215/2023 (*cd. Decreto Milleproroghe*) convertito dalla legge 49/2024: "...Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al ((30 giugno 2024)), salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4,5,6 e8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-

legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

- **Art. 14, comma 4-bis D.L. 13/2023:** *“Per le medesime finalità di cui al comma 4 le disposizioni di cui all'articolo 3 commi da 1 a 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 si applicano fino al 31 dicembre 2026”.*

Di recente è intervenuta la **sentenza del Consiglio di Stato Sezione V, 9/9/2024, n. 7496**, che smentisce la precedente giurisprudenza dei Tar (T.A.R. Lazio, II-bis, 03 gennaio 2024, n. 134), secondo la quale il parere MIT n. 2203/2023 del 12 luglio 2023, richiamato nella precedente circolare, era erroneo ed illegittimo nel richiamare le disposizioni del precedente codice dei contratti, e al contrario afferma che la circolare è perfettamente corretta nell'aver affermato che: *«alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1° luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal d.lgs n.77/2021, il d.lgs. 50/2016».*

Il Consiglio di Stato, stabilisce come sia certa la perdurante vigenza delle disposizioni speciali in materia di appalti PNRR che contengono rinvii fissi a precise disposizioni del d.lgs. n. 50/2016. Per cui l'interpretazione fornita dalla Circolare del MIT del 12 luglio 2023 è corretta laddove afferma la specialità, assicurata per mezzo dell'art. 225 comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, delle disposizioni di cui al d.l. n. 77 del 2021 inclusi i rinvii operati al d.lgs. n. 50 del 2016.

Nella richiamata nota prot. n. 253252 del 29/07/2024 la scrivente, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali più recenti e del parere del MIT aveva chiarito che nelle procedure per l'affidamento degli appalti, finanziati con i fondi PNRR, PNC nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, gli atti di gara non possono contenere riferimenti normativi per l'applicazione generalizzata del d.lgs n.50/2016 oppure del d.lgs n.36/2023 ma *“l'applicazione della disciplina derogatoria di cui al d.lgs n.77/2021 deve aver carattere “chirurgico” e fare riferimento esclusivamente alle norme di cui al d.lgs n.50/2016 da esso richiamate, rinviando per tutto quanto non richiamato, alla disciplina del nuovo codice appalti di cui al d.lgs n.36/2023.* “

La sentenza del Consiglio di Stato conferma quanto già precisato nella nota in parola, e dunque che per le procedure di gara finanziate con fondi PNRR e PNC nonché dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione Europea, occorre operare un delicato lavoro di incastro tra disposizioni ed istituti previsti sia nella normativa speciale e derogatoria che in quella "ordinaria" di cui al d.lgs n.36/2023.

Con l'obiettivo di fornire un utile strumento di lavoro alle SS.LL, in un'ottica collaborativa, fermi restando naturalmente i dovuti approfondimenti per la “regola del caso concreto”, si rimettono in allegato due tabelle.

La prima, esemplificativa delle norme derogatorie e speciali relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC a far data dal 1°Luglio 2023 e fino al 30/06/2024, applicabili sia nella fase dell'affidamento che nella fase dell'esecuzione del contratto, e ricomprensive anche la normativa da applicare fino al 31/12/2026.

La seconda, relativa alle disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 con i rinvii statici da esso operati alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, applicabili a tutti gli affidamenti e contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Avuto riguardo agli appalti precedenti, ove non siano state rispettate le disposizioni chiarite con la presente direttiva, e vi sia stata un'applicazione generalizzata del d.lgs n. 50/2016 o del d.lgs. n. 36/2023, le SS.LL provvederanno autonomamente alla sottoscrizione dei contratti nella forma della scrittura privata.

Allegati:

- a) Tabella n. 1 relativa agli affidamenti dei contratti pubblici finanziati dal PNRR e PNC a partire dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024;
- b) Tabella n. 2 relativa alla normativa speciale applicabile a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture finanziati dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.



IL SEGRETARIO GENERALE

R. Carrubba

